

Proposta di modifica n. 15.0.8/2 al DDL n. 1662

15.0.8/2

Valente, Leone, Rizzotti, Conzatti, Angrisani, De Lucia, Fantetti, Laforgia, Lunesu, Maiorino, Matrisciano, Papatheu, Perilli, Vono, Fedeli, Cirinnà, Mirabelli

All'emendamento 15.0.8, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) l'obbligo per tutti i soggetti istituzionali che entrano in contatto con i minorenni di garantire che i diritti di affidamento e di visita siano assicurati tenendo conto delle violenze, anche assistite, rientranti nel campo di applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, allegata, denunciate, segnalate o riferite; l'obbligo di protezione del minore da qualsiasi forma di violenza, anche assistita che il giudice civile o minorile accerta, con urgenza, incidentalmente e senza formalità, ai fini dell'emissione di ogni provvedimento che li riguardi, per evitare la vittimizzazione secondaria loro e del genitore che non ha esercitato violenza; la previsione che l'accertamento incidentale della violenza non sia delegabile da parte del giudice;»;

b) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «l'esclusione della facoltà di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;»

c) alla lettera c), dopo le parole: «del minore» aggiungere le seguenti: «che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda riguardante la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, da accertare sulla base di elementi di fatto»;

d) alla lettera e) sostituire le parole da: «nell'interesse delle parti» a «provvedimenti» con le seguenti: «dei minori e delle parti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, in presenza di pregiudizio imminente, ivi compresa ogni forma di violenza psicofisica, disponendo la fissazione di un'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a 15 giorni dall'adozione del provvedimento, ovvero a 45 giorni in caso di residenza all'estero del resistente per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento emesso;

e) alla lettera h), dopo le parole: «giustificato motivo» inserire le seguenti: «, tempestivamente comunicato al giudice prima dell'udienza per via telematica,»;

f) dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) che qualora il tentativo di conciliazione non riesca il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputi opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77. In tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti.»;

g) alla lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che il requisito per l'iscrizione nell'elenco sia la documentata formazione in materia di violenza di genere e nei confronti di minorenni; che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera in caso emerga qualsiasi forma di violenza, provvedendo all'immediata segnalazione al Pubblico Ministero»;

h) alla lettera m) sostituire le parole: «alla discussione» con le seguenti: «a precisare le conclusioni con facoltà di richiedere la discussione orale,»;

i) alla lettera n) sostituire le parole: «nel contraddittorio tra le parti» con le seguenti: «sentite le parti» e sostituire le parole: «nell'interesse delle parti e dei minori» con le seguenti: «nell'interesse dei minorenni e delle parti»;

j) alla lettera o) dopo le parole: «anche relatore» inserire le seguenti: «previo ascolto non delegabile del minorenne anche infradodicesimo, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore»;

k) dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) che nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza di genere e domestica il giudice provveda personalmente, con urgenza e senza formalità, all'espletamento dell'attività istruttoria, con esclusione delle consulenze tecniche sulle condizioni psicologiche delle parti non derivanti da cause patologiche; »;

l) *alla lettera r) sostituire le parole:* «adeguate misure di salvaguardia e protezione » *con le seguenti:* «adeguate e tempestive misure di salvaguardia e protezione nei confronti sia del minore che del genitore vittima di violenza;»

m) *dopo la lettera r) inserire le seguenti:*

«r-bis) che nei casi in cui il minore, anche infradodocenne e capace di esprimere la propria volontà, rifiuti di incontrare o di frequentare un genitore il giudice proceda, senza ritardo, alla sua audizione non delegabile;

r-ter) che nei casi in cui risulti accordo tra i genitori ma emerga una qualsiasi forma di violenza il giudice provveda alla valutazione del rischio per la sicurezza del minore e del genitore vittima di violenza ed adotti i necessari provvedimenti per garantire loro protezione;

r-quater) che nei casi di allegazioni di violenza domestica o di genere il giudice: valuti la possibilità di sospendere gli incontri del minore con il genitore indagato o imputato, ovvero di autorizzarli con modalità idonee ad assicurare la protezione e la tutela della incolumità fisica e psicologica del minore stesso; escluda il collocamento del minore presso il genitore indagato o imputato di fatti di violenza domestica; assicuri che salvo casi eccezionali e documentati, sorelle e fratelli minorenni non siano separati con il collocamento in strutture diverse;»;

n) *sostituire la lettera u) con la seguente:*

«u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore ad eccezione dei casi in cui emerga la violenza di un genitore nei confronti dell'altro prevedendo che il curatore speciale sia scelto tra i professionisti specializzati in diritto di famiglia e in materia di violenza di genere e nei confronti di minori; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento, nel rispetto dei seguenti principi: 1) la non delegabilità da parte del giudice dell'ascolto del minore ; 2) l'obbligo di avvalersi , per il suo ascolto, di un esperto in psicologia o psichiatria infantile; 3) l'obbligo della video registrazione dell'ascolto; 4) l'obbligo di coordinamento con altre autorità giudiziarie qualora il minore debba essere ascoltato in altri procedimenti; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze, nonché l'obbligo di predisporre albi specifici per consulenti esperti in violenza di genere e nei confronti di minori; la previsione del divieto espresso per i consulenti tecnici di avvalersi, a fini diagnostici, di teorie non scientificamente riconosciute dalla comunità internazionale; l'esclusione della nomina di un consulente tecnico d'ufficio, salvo casi eccezionali espressamente motivati e comunque solo dopo l'accertamento compiuto dal giudice, nei procedimenti di cui alla lettera a), in caso di allegazione di condotte violente da parte di un genitore nei confronti dell'altro o del minore; il divieto della nomina di un consulente tecnico d'ufficio nel corso del procedimento incidentale di cui alla lettera a-bis) volto ad accertare la commissione di atti di violenza;»

o) *sopprimere la lettera v);*

p) *sostituire la lettera z) con la seguente:*

«z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, con l'esclusione dei casi di violenza di un genitore nei confronti dell'altro o contro il minore, in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che le modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minorenni siano decise dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti e in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga alla presenza del giudice sotto la sua esclusiva responsabilità con provvedimenti assunti nell'immediatezza e senza formalità anche avvalendosi dell'ausilio di professionisti specificamente formati in materia di violenza di genere e nei confronti dei minori, sempre salvaguardando il preminente interesse alla salute psicofisica del minore; che sia esclusa ogni forma di esecuzione coattiva, nonché l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;»;

q) *alla lettera cc) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anteponendo il preminente interesse del minore e quello delle vittime di violenza domestica».